

**REGOLAMENTO (UE) N. 627/2013 DEL CONSIGLIO****del 27 giugno 2013****che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi <sup>(1)</sup>. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi relativi ad approvvigionamento e perturbazioni, è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2013, nuovi contingenti tariffari, ad aliquota ridotta o nulla, per un volume adeguato per i dieci prodotti recanti i numeri d'ordine 09.2644 e da 09.2663 a 09.2671.
- (2) Inoltre, per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2620 e 09.2633 è opportuno adeguare la designazione delle merci e per il numero d'ordine 09.2629 si dovrebbe inserire un altro codice TARIC.
- (3) Per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2917 e 09.2632 è opportuno inserire la data di scadenza del 31 dicembre 2013, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedere tali contingenti oltre tale data.

(4) Poiché i nuovi contingenti tariffari dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2013, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data ed entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

- 1) sono inserite le righe recanti i numeri d'ordine 09.2644 e da 09.2663 a 09.2671 che figurano nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) le righe per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 e 09.2917 sono sostituite dalla righe che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE

<sup>(1)</sup> GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 1

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione	Periodo contingentale	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2663	ex 1104 29 17	10	Chicchi di sorgo lavorati, almeno mondati e privati del germe, destinati alla fabbricazione di prodotti riempitivi per imballaggio <sup>(1)</sup>	1.7-31.12	750 tonnellate	0 %
09.2664	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	30 30	Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato <sup>(1)</sup>	1.7-31.12	500 tonnellate	10 % <sup>(2)</sup>
09.2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)	1.7-31.12	4 000 tonnellate	0 %
09.2666	ex 3204 17 00	55	Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7)	1.7-31.12	20 tonnellate	0 %
09.2644	ex 3824 90 97	96	Preparazione contenente, in peso: — il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile, — il 10 %, ma non più del 28 % di adipato di dimetile, e — non più del 25 % di succinato di dimetile.	1.7-31.12	3 000 tonnellate	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2): — contenente da 17,5 a 20 % in moli di gruppi idrossili, e — con dimensione media delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm.	1.7-31.12	5 500 tonnellate	0 %
09.2667	ex 8537 10 99	51	Quadro di comando elettromeccanico: — con un interruttore a 5 vie, — con un conduttore elettrico, — con un circuito integrato, — con o senza un ricevitore a raggi infrarossi,  destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 <sup>(1)</sup> .	1.7-31.12	3 000 000 unità	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette <sup>(1)</sup> .	1.7-31.12	38 000 unità	0 %
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette <sup>(1)</sup>	1.7-31.12	26 000 unità	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2670	ex 9405 40 39	30	Apparato di illuminazione elettrica, contenente: — schede di circuiti stampati, e — diodi a emissione luminosa (LED), destinati alla fabbricazione di unità di illuminazione posteriore per televisori a schermo piatto <sup>(1)</sup> .	1.7-31.12	8 500 000 pezzi	0 %

<sup>(1)</sup> La sospensione dei dazi è soggetta agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Si applica il dazio specifico.

## ALLEGATO II

### Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2632	ex 2921 22 00	10	Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)	1.1-31.12.2013	40 000 tonnellate	0 %
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina (CAS RN 56-89-3)	1.1-31.12.2013	600 tonnellate	0 %
09.2629	ex 7616 99 90 ex 8302 49 00	85 91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	800 000 unità	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, destinato alla fabbricazione di apparecchi della voce 8509 80 e 8510 <sup>(1)</sup>	1.1-31.12	4 500 000 unità	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g	1.1-31.12	3 000 000 di unità	0 %

<sup>(1)</sup> La sospensione dei dazi è soggetta agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).